

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) D ALIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO PAOLO PATTI

Seduta del 19/03/2021

### FATTO

Il ricorrente afferma di essere intestatario di 2 BFP della serie Q/P, emessi in data 3.4.1987, ciascuno del valore di lire 100.000. Inoltre, sostiene di aver appreso dall'intermediario, in data 26.4.2019, che il valore di rimborso sarebbe stato pari a € 666,46 per ogni titolo, al netto della ritenuta fiscale. Afferma di vantare il diritto al maggior rendimento stampigliato sul retro dei titoli, con riguardo all'ultimo decennio di fruttuosità dei titoli, circostanza che aumenterebbe il valore di rimborso a € 1.102,88 a buono. Alla luce di quanto esposto, il ricorrente chiede di accertare il diritto al rimborso delle maggiori somme spettanti in base ai rendimenti stampigliati sul retro dei buoni, con riguardo all'ultimo decennio di fruttuosità dei titoli.

L'intermediario resistente, rammentato che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative, in via preliminare, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per le seguenti ragioni: incompetenza *ratione temporis*, poiché la controversia avrebbe ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione, in data anteriore al 1.1.2009. Osserva, inoltre, che i buoni postali fruttiferi sono prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del TUB. Da ciò conseguirebbe



che le controversie in materia di buoni postali fruttiferi non rientrerebbero nell'ambito di applicazione oggettivo dell'ABF.

Nel merito, con riguardo ai BFP dedotti in giudizio, osserva che a seguito dell'apposizione del timbro "Q/P" la serie di appartenenza sarebbe divenuta a tutti gli effetti la serie Q, istituita con apposito decreto 13.6.1986, così che il rendimento del buono sarebbe stato correttamente calcolato secondo i saggi di interesse stabiliti dal suddetto decreto. Rileva che il timbro "Q/P" non indicherebbe il rendimento dell'ultimo decennio del titolo perché, riguardo a questo periodo temporale, non è variato il meccanismo di calcolo fondato sull'interesse semplice (sebbene il tasso sia sceso al 12% rispetto al 15% della serie P). Inoltre, afferma che il decreto 13.6.1986 ha imposto all'intermediario di portare a conoscenza dei sottoscrittori, mediante il timbro in questione, soltanto i nuovi tassi della serie Q ma non anche l'importo delle somme da rimborsare. Il riferimento ai "tassi" riguarderebbe, pertanto, esclusivamente il primo ventennio del titolo. Infatti, per quanto attiene l'ultimo decennio, ogni modulo di BFP indica soltanto il valore monetario delle somme da rimborsare, riferito a ciascun bimestre. Ne deriverebbe che nessun affidamento legittimo potrebbe essere stato ingenerato in capo al ricorrente circa il diverso rendimento reclamato ora innanzi all'Arbitro. Alla luce di quanto esposto chiede di dichiarare il ricorso inammissibile e, in subordine, di rigettarlo.

## DIRITTO

1. Il ricorrente lamenta, con riferimento a due BFP, serie Q/P, il mancato rimborso delle somme spettanti a termini dei rendimenti stampigliati sul retro. Domanda per l'effetto la condanna dell'intermediario al rimborso delle somme ritenute dovute. L'intermediario resiste per il rigetto del ricorso, affermandone l'infondatezza.
2. In via preliminare, l'intermediario eccepisce che la controversia, attenendo a prodotti finanziari, non rientra nella competenza dell'Arbitro e, comunque, avrebbe ad oggetto un asserito vizio genetico del contratto, censurando la corretta applicazione del meccanismo di eterointegrazione legale previsto dall'art. 1339 c.c. Ne discenderebbe, dunque, una duplice inammissibilità del ricorso, sotto il profilo dell'incompetenza per materia e di quella temporale. Secondo un consolidato orientamento di questo Arbitro al quale si rinvia, tali eccezioni non hanno fondamento e devono essere rigettate (v. Coll. Coord., decisione n. 5673/2013 che ha accertato: (a) la natura di titoli di credito dei BFP, e non di strumenti finanziari, in quanto sprovvisti del requisito della negoziabilità; (b) il momento in cui radicare la competenza temporale dell'Arbitro, coincidente col momento in cui è richiesto il rimborso del titolo, concretizzandosi soltanto allora la pretesa al maggior importo rispetto a quello calcolato dall'intermediario).
3. Nel merito, il ricorso deve essere accolto.
4. In termini generali, si rammenta che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza civile e dell'Arbitro, *"il collocamento dei buoni dà luogo alla conclusione di un accordo negoziale tra emittente e sottoscrittore e che, nell'ambito di detto accordo, l'intermediario propone al cliente e quest'ultimo accetta di porre in essere un'operazione finanziaria caratterizzata dalle condizioni espressamente indicate sul retro dei buoni oggetto di collocamento, i quali vengono compilati, firmati, bollati e consegnati al sottoscrittore dall'ufficio emittente"* (cfr.. Cass., Sez. Un., n. 13979/2007 e, *ex multis*, Coll. di Roma, dec. n. 21224/18).
5. Tuttavia, è stato precisato che i BFP debbono considerarsi meri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c., privi dei caratteri della astrattezza,



- incorporazione e letteralità tipici dei titoli di credito (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 27809/2005), di talché *“la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell’emittente”* (cfr. Coll. di Coord., dec. n. 5674/2013; di recente, Coll. di Roma, dec. n. 19042/18).
6. A ciò consegue che: i) le condizioni contrattuali riportate sul titolo possono essere modificate con provvedimento normativo successivo alla emissione titolo; ii) deve escludersi che le condizioni alle quali l’amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note all’atto della sottoscrizione (cfr. Coll. di Roma, dec. n. 21185/18).
  7. Ciò premesso, per quanto riguarda i BFP emessi antecedentemente al DM 148/86, l’art. 173 del D.P.R. 156/19731 (*“Approvazione del T.U. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni”* o Codice Postale) stabilisce che: *“Le variazioni del saggio d’interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. [...] Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”*.
  8. Inoltre, il D.M. Tesoro 13/06/1986, n. 148 (*“Modificazione dei saggi d’interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio”*) istitutivo della serie Q, ha espressamente stabilito che i saggi di interesse fissati per i buoni appartenenti a tale serie si applicano altresì sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti.
  9. Secondo consolidato orientamento, *“in caso di conflitto tra (i) la misura degli interessi riportata sul retro dei buoni; e (ii) la misura sancita dai provvedimenti ministeriali emanati in data successiva all’emissione dei buoni stessi, deve considerarsi prevalente la seconda indicazione”* (cfr., *ex multis*, di recente, Coll. di Roma, dec. n. 16901/18). Tali conclusioni sono state confermate dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 11 febbraio 2019, n. 3963. Peraltro, con la sentenza n. 26/2020, la Corte Costituzionale ha recentemente dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale della norma sollevata in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost.
  10. Per quanto concerne i buoni dedotti in giudizio, l’art. 173 del D.P.R. 156/1997 stabilisce che *“Le variazioni del saggio d’interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”*.
  11. In proposito, secondo il consolidato orientamento dell’Arbitro: *“si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento relativamente ai rendimenti originari stampigliati sul titolo [...] In tal caso alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso”* (Coll. di Roma dec. n. 15200/18);
  12. Inoltre, si ricorda che allorché, all’atto della sottoscrizione, il titolo risulti aggiornato mediante apposizione del timbro recante i nuovi rendimenti che superano quelli originariamente stampigliati, viene meno la ragione di tutela dell’affidamento del sottoscrittore circa l’applicazione di questi ultimi (cfr., *ex multis*, Coll. di Roma dec. n. 10738/18);



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

13. Tuttavia, come più volte affermato da questo Arbitro, i rendimenti non possono considerarsi validamente modificati allorquando *“l’intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l’affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno”* (cfr., *ex multis*, Coll. di Roma dec. n. 19053/18);
14. Nel caso di specie, per il buono n. \*\*\*448 risulta apposto, sul fronte del titolo, il timbro leggibile della nuova serie Q/P; sul retro del titolo, il timbro parzialmente leggibile indicante i rendimenti della nuova serie, riferiti al primo ventennio. Per quanto concerne il buono n. \*\*\*449 risulta apposto, sul fronte del titolo, il timbro leggibile della nuova serie Q/P; sul retro del titolo, il timbro parzialmente leggibile indicante i rendimenti della nuova serie, riferiti al primo ventennio. Ne consegue che, relativamente al periodo dal 21° al 30°, trovano applicazione i rendimenti stampigliati sui titoli originari.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall’emissione.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA